

AVV. VITTORIO FIASCONARO

tel. 091902296 – 3342889576

fax 0916197732 [vittorio.fiasconaro@gmail.com](mailto:vittorio.fiasconaro@gmail.com)

p.e.c. [vittorio.fiasconaro@avvocato.it](mailto:vittorio.fiasconaro@avvocato.it)

## **Ecc.mo Tar Palermo**

### **Ricorso**

della società **Albatros Immobiliare srl** con sede in Bagheria via Greco 5 (C.F. 04765900826) in persona del legale rappresentante pro tempore l'Amministratore Unico sig. Altavilla Salvatore nato il 13 06 1957 a Bagheria (C.F. LTVSVT 57H13 A546B), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Fiasconaro del Foro di Palermo (C.F. FSCVTR68E02G273U), con domicilio eletto presso il recapito professionale dello stesso in Palermo, viale delle Alpi 52 (fax 0916197732 p.e.c. [vittorio.fiasconaro@avvocato.it](mailto:vittorio.fiasconaro@avvocato.it))

contro

**Assessorato Regionale Attività Produttive** in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. 80012000826)

e nei confronti dei controinteressati

– **Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas** con sede in Catania via Gisira 40 (C.F. 04819140874) in persona del legale rappresentante Criscione Giorgio C.F. CRSGRG61L17H163I (controinteressato)

– **Fortuna srl** con sede in Gravina di Catania via G. Simili 74 (C.F. 04232030876) in persona del legale rappresentante Partescano Raffaele C.F. PRTRFL72M01C351W (controinteressato)

per l'annullamento parziale

della graduatoria dei progetti ammessi all'agevolazione redatta in attuazione del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 (approvata con D.D.G. 264/4 DEL 14/02/2013, pubblicata nella Gurs Parte I del 12 04 2013), nella sola parte in cui non sono stati attribuiti 10 punti alla ricorrente a causa della ritenuta carenza – in capo al Comune di Bagheria – del requisito dell'essere sede di portualità turistica.

## FATTO

La società ricorrente ha partecipato al bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013 (approvato con DECRETO 20 gennaio 2011 emesso dall'Assessorato Regionale Attività Produttive pubbl. in Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 6 del 4-2-2011). Si è classificata al n. 193 della graduatoria finale con punti 62, in posizione non utile per l'agevolazione. L'ultima posizione rientrante nella concessione di agevolazione totale è la 97 (occupata dalla controinteressata Fortuna srl) e l'ultima posizione rientrante nella concessione di agevolazione parziale è la 111 (occupata dalla controinteressata Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas). Espletato un accesso agli atti, la ricorrente si è resa conto che non le sono stati attribuiti n. 10 punti, per la asserita carenza del requisito della portualità turistica in capo al Comune di Bagheria (sede della iniziativa progettuale). Con l'attribuzione di tale punteggio la ricorrente verrebbe a collocarsi alla posizione n. 38, in posizione utile per l'agevolazione totale. Da qui l'interesse a proporre il presente ricorso affidato al seguente motivo di

## DIRITTO

### **1) Violazione del bando – Violazione dell'art. 3 della L.R. 10/1991 sotto il profilo della motivazione errata ed insufficiente – Travisamento dei fatti**

L'art. 6 del bando dispone che :

*“Verranno valorizzati i programmi d’investimento che ricadranno nelle seguenti localizzazioni: [...]*

*c) comuni sedi di portualità turistica di cui al § 6.2.5. del “Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia” approvato con decreto n. 69 del 26 maggio 2006.”*

Coerentemente l'art. 11 attribuisce 10 punti per il progetto che preveda la localizzazione dell'intervento in Comune sede di portualità turistica di cui al

§ 6.2.5 del “Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia” approvato con decreto n. 69 del 26 maggio 2006.

La relazione tecnica del Crias motiva la mancata attribuzione del punteggio alla ricorrente con la seguente motivazione : *“non si attribuisce in quanto il Comune di Bagheria non é sede di portualità turistica di cui al Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia approvato con D.A. n. 69 del 26 05 2006”*.

Tale dato di fatto non corrisponde al vero.

Il decreto assessoriale n. 69 del 2006 individua espressamente Bagheria come sede di portualità turistica. A pag. 77, ivi, nella elencazione dei porti individuati si legge:” *da Capo Cefalù a Capo Gallo: Termini Imerese, San Nicola L’Arena, Porticello Santa Flavia, Aspra, sistema del porto di Palermo*”. A pag. 83 viene riportata la scheda specifica del porto di Aspra.

Orbene, Aspra é frazione di Bagheria, e dunque rientra nel territorio del relativo Comune; su questo non può esservi dubbio.

Si tratta pertanto di un travisamento dei fatti davvero singolare.

Tanto che la ricorrente, stupita della macroscopicità dell'errore, ha inoltrato in data 21 05 2013 una istanza urgente di riesame in autotutela con la quale ha chiesto la modifica della graduatoria per la ragione indicata.

Nessuna risposta é giunta sino ad oggi, ragion per cui la società é costretta a proporre il presente ricorso.

Si fa presente che Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas é soggetto controinteressato perché in esito all'eventuale collocazione della ricorrente nella posizione n. 38 verrebbe a collocarsi in posizione non più utile (rispetto a quella odierna di soggetto ammesso ad agevolazione parziale.

Fortuna srl é soggetto controinteressato perché in esito all'eventuale collocazione della ricorrente nella posizione n. 38 verrebbe a collocarsi in posizione non più utile (rispetto a quella odierna di soggetto ammesso ad agevolazione totale).

### **Istanza cautelare**

Viene chiesta la sospensione cautelare della graduatoria nella parte in cui non vengono attribuiti alla ricorrente n. 10 punti per la asserita carenza del requisito della portualità turistica in capo al Comune di Bagheria, con l'emissione dell'ordine di riesame della istanza al fine di correggere l'errore fattuale commesso.

Si fa presente che il decorso del tempo necessario per la definizione del presente giudizio comporterebbe da un lato la perdita della agevolazione, e dall'altro (soprattutto) la perdita della possibilità di realizzare il progetto di investimento, tanto più essenziale per la sopravvivenza dell'impresa quanto più permane l'attuale crisi economica del comparto.

Al fine di confortare la sussistenza del *periculum*, si produrrà una specifica relazione tecnica illustrativa.

\* \* \* \* \*

In conclusione, si chiede che, previa concessione della misura cautelare richiesta, il presente ricorso venga accolto.

Si manifesta sin d'ora il consenso per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Con vittoria di spese e compensi, soprattutto tenuto conto della mancata risposta alla istanza di modifica in autotutela.

Non viene chiesta condanna alle spese nei confronti delle imprese controinteressate, in caso di loro mancata costituzione.

In ordine al contributo unificato, si tratta di un ricorso ordinario per il quale l'imposta ammonta ad Euro 650.

Si produrranno gli atti citati.

Avv. Vittorio Fiasconaro

## **RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso l'Ufficio Notifiche del Tribunale di Palermo, su istanza dell'avv. Vittorio Fiasconaro, ho notificato copia conforme del suesteso ricorso a

1. **Assessorato Regionale Attività Produttive** in persona dell'Assessore pro tempore dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, via De Gasperi 81

2. **Palazzo Asmundo di Criscione Giorgio & C sas** in persona del legale rappresentante pro tempore presso la propria sede in Catania via Gisira 40 (C.F. 04819140874), e ciò tramite spedizione con plico postale raccomandato

3. **Fortuna srl** in persona del legale rappresentante pro tempore presso la propria sede in Gravina di Catania via G. Simili 74 (C.F. 04232030876), e ciò tramite spedizione con plico postale raccomandato